

# LO STATUTO DI FOIANO DEL 1387. STORIA STATUTARIA E ISTITUZIONALE DI UN COMUNE NELLA VALDICHIANA DEL XIV SECOLO

Alarico Barbagli

## I. LA VALDICHIANA NEL BASSO MEDIOEVO

In un passaggio del monumentale *Comentum super Dantis Aligherii comoediam*, l'illustre letterato trecentesco Benvenuto da Imola tratteggiava una descrizione della Valdichiana con parole che non lasciavano spazio ad interpretazioni: «Chiana est quaedam vallis palustris, mortua et marcita in Tuscia inter Clusium, Aretium et Cortonam, in territorio civitatis Senarum, quae reddit aerem pestilentem in aestate, quando est intensus calor»<sup>1</sup>. Le parole del commentatore dantesco appaiono particolarmente significative ai fini del presente studio, provenendo da un contemporaneo degli *statutarii* che nel 1387 licenziano il testo dello statuto del comune di Foiano. L'ampio solco vallivo delimitato a settentrione dalla conca di Arezzo e a oriente dalle propaggini degli Appennini, che si allunga a sud a lambire le rive del lago Trasimeno per aprirsi verso la Valdorcia ed il territorio senese, si presentava nel Medioevo con un aspetto molto diverso da quello odierno: laddove oggi sono adagiate fertili pianure leggermente mosse da declivi collinari, infatti, era ospitata una vasta palude che si stendeva a coprire buona parte delle aree pianeggianti, rendendovi impossibile l'esercizio dell'agricoltura; se è vero, infatti, che anche nel periodo di massima estensione, le acque palustri formatesi per esondazione del fiume Chiana non giunsero mai ad occupare più di un dodicesi-

---

<sup>1</sup> BENVENUTI DE RAMBALDIS DE IMOLA, *Comentum super Dantis Aligherii Comoediam*, II, a cura di Filippo Giacomo Lacaïta, Firenze, G. Barbera, 1887, p. 394. Su Benvenuto da Imola si vedano LAO PAOLETTI, voce *Benvenuto da Imola*, DBI, III, Roma 1966, pp. 691-694, e FRANCESCO MAZZONI, voce *Benvenuto da Imola*, in *Enciclopedia Dantesca*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, I, 1984, pp. 593-596.

mo della valle, è altrettanto certo che nel corso del Medioevo esse si fossero progressivamente allargate a divorare larghi settori della pianura. Le acque stagnanti, percorribili servendosi di naviglio leggero tra i porticcioli che collegavano i centri abitati posti sulle alture, dettero luogo ad un ambiente malsano e molto duro per la vita dell'uomo che ritroviamo immortalato nella *Commedia* dantesca, laddove nel XXIX canto dell'*Inferno* al Poeta non sovveniva altro paragone per descrivere le sofferenze dei dannati se non esclamando «qual dolor fora, se de li spedali di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre», per ricordare poi ancora nel XIII canto del *Paradiso* il lento «mover de la Chiana». A questo proposito, tuttavia, è opportuno segnalare come recenti e documentati studi tendano a ridimensionare, se non addirittura a mettere in dubbio, il *topos* letterario della diffusione endemica di malattie come la malaria nella Valdichiana medievale; per quanto riguarda il caso specifico di Foiano, poi, le più recenti ricerche mettono in luce come il territorio di questo comune si distinguesse per un assetto idrogeologico e paesaggistico decisamente lontano dallo stereotipo di zona palustre insalubre ed economicamente stagnante, descrivendo invece una realtà caratterizzata da un discreto controllo delle acque e da un'agricoltura piuttosto florida. La situazione che si è testé descritta si trascinò fino alle soglie dell'Età contemporanea, allorché tra Sette e Ottocento i granduchi lorenesi portarono a compimento una grandiosa opera di bonifica che trasformò radicalmente il paesaggio e le condizioni di vita della Valdichiana, donando ad essa l'aspetto che conosciamo<sup>2</sup>.

Nel 1387, pertanto, all'atto dell'emanazione dello statuto del comune di Foiano, la situazione idrogeologica, economica e sociale della vallata era an-

---

<sup>2</sup> EMANUELE REPETTI, *Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana*, I, Firenze 1833, pp. 684-687. Per quanto riguarda i passi danteschi, si veda DANTE ALIGHIERI, *Divina Commedia*, *Inferno*, XXIX, 46-47, e *Paradiso*, XIII, 23. Sul padule chianino si vedano soprattutto STEFANO MEACCI, *Lavori ed interventi pubblici nella Chiana aretina tra XIV e XV secolo*, «Annali Aretini», VIII-IX, 2000-2001, pp. 19-49; GIULIANO PINTO, *La Toscana nel Tardo Medio Evo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze, Sansoni, 1982, p. 18; S. BORCHI-O. GOTI-C. NASSINI, *Foiano della Chiana 1525-1861. Bonifiche e trasformazioni del paesaggio agrario e della realtà sociale*, Pisa, Giardini ed., 1988, pp. 15-21; su questo argomento si veda, da ultimo, BARBARA GELLI, *Il paesaggio della Valdichiana nel Medioevo*, «Torrta. Storia, Arte, Paesaggio», IV, (2013), pp. 53-61; a revocare in dubbio la presenza della malaria in Valdichiana durante il Medioevo è giunto un documentato studio di MARIO MARROCCHI, *L'impaludamento della Val di Chiana in epoca medievale*, in *Incolti, fiumi, paludi. Utilizzazione delle risorse naturali nella Toscana medievale e moderna*, a cura di A. Malvolti-G. Pinto, Firenze, Olschki, 2003, pp. 73-93; per quanto riguarda la situazione economica e sociale di Foiano si veda in questo volume ANDREA BARLUCCHI, *Economia e società a Foiano fra Tre e Quattrocento*.

cora quella che si è descritto sopra parlando dell'età medievale. Questo stato di cose, tuttavia, non deve indurre a ritenere che la Valdichiana apparisse agli occhi dei contemporanei come una regione del tutto insignificante e priva di pregio; lo spopolamento del fondovalle occupato dalla laguna malmottosa, infatti, aveva ingrossato i centri abitati che sormontavano le colline, alcuni dei quali divennero insediamenti di dimensioni ragguardevoli come Cortona, Montepulciano, Castiglione Aretino, Monte San Savino, Foiano, Marciano, Sinalunga, Chiusi, Lucignano, Torrita. Se le condizioni insalubri delle aree pianeggianti non consentivano l'esercizio delle attività agricole, le zone collinari erano al contrario molto fertili e furono impiegate per lo sviluppo di coltivazioni redditizie come la vite e l'olivo e di cereali come il grano, mentre le acque dei torrenti e della palude stessa, e soprattutto quelle del vicino lago Trasimeno, fornivano un'abbondante quantità di pesce che veniva commercializzato in tutta l'Italia centrale<sup>3</sup>. La posizione strategica della Valdichiana e dei suoi borghi fortificati e le risorse alimentari che essa riusciva ad offrire resero la zona appetibile agli occhi delle potenze regionali: durante il Basso Medioevo la valle fu al centro di aspre contese tra i grandi comuni di Arezzo, Siena, Perugia e Firenze, a seguito delle quali nel XIV secolo la situazione era tale che la sua parte meridionale era caduta sotto l'egemonia di Siena, la fetta più orientale situata intorno al Trasimeno gravitava nell'orbita di Perugia, e, infine, la parte settentrionale faceva parte del contado di Arezzo, sul quale però incombeva la presenza sempre più ingombrante e minacciosa di Firenze<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Sulla produzione di grano a Foiano alla fine del Duecento si veda E. REPETTI, *Dizionario Geografico* cit., II, Firenze 1835, pp. 312-318; sulla produzione agricola nel territorio foianese nel corso del Medioevo si veda anche S. BORCHI-O. GOTI-C. NASSINI, *Foiano della Chiana 1525-1861* cit., pp. 15-21; sulle colture della Valdichiana nel Medioevo si veda B. GELLI, *Il paesaggio della Valdichiana nel Medioevo* cit., pp. 53-61.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le vicende storiche che interessarono Arezzo e il suo contado, ivi compresa la parte settentrionale della Valdichiana nel Trecento, si può fare riferimento a A. BARLUCCHI, *Le istituzioni e la politica trecentesca*, in *Arezzo nel Medioevo*, a cura di G. Cherubini-F. Franceschi-A. Barlucchi-G. Firpo, Roma, Giorgio Bretschneider Editore, 2012, pp. 135-144; LUCA BERTI, *Arezzo nel Tardo Medioevo (1222-1440). Storia politico-istituzionale*, Arezzo, Società Storica Aretina, 2005, pp. 31 sgg.; resta fondamentale la corposa silloge di documenti raccolta da UBALDO PASQUI, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo*, 4 voll., Firenze-Arezzo, Vieuusseux, poi Belloni e Tip. Sinatti, 1899-1937. Come ancora utile, del resto, è il volume di GIOVAN BATTISTA DEL CORTO, *Storia della Val di Chiana*, Bologna, Arnoldo Forni ed., rist. anast. 1996, *passim*.

La storiografia sulle istituzioni medievali della Valdichiana non risulta quantitativamente molto vasta, ma studi recenti hanno cominciato a colmare questa lacuna. Per quanto specificamente riguarda la parte settentrionale della vallata, che comprendeva anche la terra di Foiano e faceva parte del contado aretino, lo statuto comunale di Arezzo del 1327 suddivideva il territorio in due visconterie, ossia a oriente la 'visconteria di Cegliolo', che dal punto di vista amministrativo faceva capo al quartiere cittadino di Porta S. Andrea, a ricomprendere l'area di Castiglione Aretino, e a occidente la 'visconteria del Piano', aggregata al quartiere di Porta di Borgo, della quale facevano parte i comuni di Foiano, Lucignano e Monte San Savino. Se nel secolo XIII a queste denominazioni corrispondevano effettivamente dei compartimenti amministrativi, nel secolo successivo questi si erano ridotti a semplici simulacri vuoti di ogni sostanza, ma comunque utili a riaffermare, almeno nominalmente, la supremazia della città sul proprio contado. Sappiamo che lo statuto comunale aretino del 1327, espressione della signoria della famiglia Tarlati sulla città, costruiva la struttura amministrativa del contado attraverso un controllo molto rigido della dominante sulle terre soggette, come risulta anche dall'amputazione dell'intero settore giurisdizionale, che veniva devoluto in blocco alle competenti magistrature aretine, nella specie al podestà per quanto atteneva alla materia criminale e ai giudici di quartiere relativamente a quella civile, salve alcune eccezioni che saranno esaminate in seguito<sup>5</sup>. Al dominio aretino si sottraeva soltanto Cortona, che a partire dagli Anni Venti del Trecento e per tutto quel secolo riuscì a reggersi autonomamente sotto la signoria della famiglia Casali. Questo assetto andò in frantumi nel 1337, allorché, in seguito alla sconfitta subita dai Tarlati nella guerra contro Firenze e Perugia, il comune di Arezzo fu ceduto per dieci anni a Firenze, mentre Perugia conseguiva per otto anni le terre di Castiglione Aretino, Foiano, Lucignano e Monte San Savino, vale a dire quasi l'intera Valdichiana aretina<sup>6</sup>. Il predominio pe-

---

<sup>5</sup> Si veda *Statuto di Arezzo (1327)*, a cura di G. Camerani Marri, Firenze, Industria Tipografica Fiorentina, 1946, p. 8. Sull'organizzazione amministrativa del contado aretino cfr. AUGUSTO ANTONIELLA, *Affermazione e forme istituzionali della dominazione fiorentina sul territorio di Arezzo (secc. XIV-XVI)*, «Annali Aretini», I, 1993, pp. 173-203.

<sup>6</sup> A. ANTONIELLA, *Arezzo e il suo territorio prima e dopo la sottomissione a Firenze*, in *Arezzo nel Medioevo* cit., pp. 219-224; U. PASQUI, *Documenti* cit., III, Firenze 1937, pp. 4-12; L. BERTI, *Arezzo nel Tardo Medioevo* cit., p. 47; FRANCESCO BONAINI, *Minuta di convenzioni da stabilirsi tra i comuni di Firenze e di Arezzo e il comune di Perugia*, «Archivio Storico Italiano», XVI, 1851, pp. 510-514.

rugino sulla vallata, tuttavia, si protrasse ben oltre il termine pattuito, fin quando il comune umbro, impegnato sul proprio fronte orientale e meridionale a contrastare le mire del Papato, non fu costretto a cedere nuovamente Castiglione e Foiano al comune di Arezzo: la rivincita aretina fu tuttavia di breve durata, giacché nel novembre 1384 la città e l'intero suo contado passavano definitivamente nelle mani di Firenze a seguito di una travagliatissima crisi politica che aveva indebolito oltremodo il comune aretino, rendendolo facile preda della ben più solida e potente Repubblica di Firenze<sup>7</sup>.

Ormai padrona della Valdichiana aretina, Firenze ne ristrutturò dalle fondamenta l'assetto amministrativo, esportandovi il modello organizzativo tipico del contado fiorentino che si basava sull'istituzione di podesterie e vicariati che avevano sede nei comuni maggiori e funzionavano come compartimenti amministrativi e giurisdizionali i cui territori si allargavano a ricomprendere anche comuni di dimensioni minori. La differenza tra le due istituzioni territoriali risiedeva nella pienezza dei poteri giurisdizionali che caratterizzava la figura del vicario, il quale aveva competenza sia in materia civile che penale, mentre il podestà aveva generalmente una competenza limitata al solo settore civile. Il sistema amministrativo della Repubblica Fiorentina, pertanto, era composto da una serie di istituzioni caratterizzate da livelli diversi di giurisdizione, poiché i territori di vicariati e podesterie si sovrapponevano gli uni agli altri, nel senso che ai podestà era riservata la giurisdizione in materia civile sulle rispettive podesterie, le quali erano al tempo stesso raggruppate in vicariati, in modo che al vicario fosse attribuita la giurisdizione criminale sul territorio dell'intero vicariato. Questa regola, tuttavia, scontava numerose eccezioni, soprattutto perché esistevano podesterie che non erano inserite all'interno di nessun vicariato, nelle quali il podestà si vedeva riconosciuta anche la competenza giurisdizionale in materia criminale; parimenti, si ebbero casi in cui il governo fiorentino soppresse la figura del podestà in alcuni comuni che erano anche sedi di vicariato, devolvendone la competenza in materia civile al vicario, il quale, pertanto, si trovava ad esercitare entrambe le giurisdizioni sul territorio del comune di residenza. La situazione, poi, si complicava ulteriormente per il fatto che l'ampiezza delle competenze giurisdizionali dei singoli podestà non era la stessa per tutte le podesterie del contado, ma variava caso per caso a seconda di quanto stabilito dai capitoli di

---

<sup>7</sup> L. BERTI, *Arezzo nel Tardo Medioevo* cit., pp. 66 sgg., 74 sgg.; A. ANTONIELLA, *Affermazione e forme istituzionali* cit., pp. 184 sgg.

sottomissione che erano stati stipulati da ciascuna comunità in occasione della sua annessione alla Repubblica di Firenze: sia in materia civile che criminale, infatti, la competenza dei rettori locali veniva generalmente compresa in favore degli organismi giudiziari fiorentini, l'invadenza dei quali, però, variava da comunità a comunità.

Per quanto riguarda la Valdichiana, Firenze separò l'antico contado di Arezzo dalla vecchia città dominante, suddividendo la regione nelle quattro podesterie di Foiano, Monte San Savino, Civitella e Castiglione Aretino, che mutò il proprio nome in Castiglione Fiorentino. Contemporaneamente, nel 1385, fu istituito un vicariato con sede a Monte San Savino, comprensivo della podesteria di Foiano e, a partire dal 1388, anche della terra di Lucignano; due anni più tardi, tuttavia, in concomitanza con l'accomandigia di Lucignano a Siena, il vicariato della Valdichiana venne abolito, lasciando il comune di Foiano privo della figura del vicario<sup>8</sup>.

## 2. FOIANO PRIMA DELLO STATUTO DEL 1387

La dispersione della documentazione di epoca medievale dagli archivi comunali della Valdichiana complica notevolmente la ricostruzione della storia delle comunità che vi sono insediate. Questo problema si rivela particolarmente grave sul versante della storia istituzionale e giuridica: se la documentazione catastale conservata presso gli archivi delle città ex-dominanti, come Firenze e Siena, consente di ricomporre con una certa precisione il quadro economico e sociale della vallata e di seguirne l'evoluzione nel tempo, la scomparsa della documentazione amministrativa che si conservava negli archivi delle singole comunità, come ad esempio i registri delle deliberazioni dei consigli comunali, frustra sin dal principio ogni velleità di ricostruire dettagliatamente il funzionamento degli organi e degli uffici. In un'ottica storico-giuridica, una carenza documentaria di queste proporzioni si traduce nell'impossibilità di descrivere le prassi applicative delle disposizioni statutarie da parte degli uffici comunali, e di interrogare gli statuti non soltanto nel-

---

<sup>8</sup> A. ANTONIELLA, *Arezzo e il suo territorio* cit., pp. 219-224; ID., *Affermazione e forme istituzionali* cit., p. 189; ALARICO BARBAGLI, *Lo statuto di Lucignano del 1572*, Lucignano-Sinalunga, Tipografia Rossi, 2006, p. 14; CINZIA CARDINALI, *Archivio preunitario del comune di Lucignano*, Arezzo, Le Balze, 2003, pp. 29 sgg.; C. CARDINALI-S. FLORIA, *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino*, I, Arezzo, Le Balze, 2001, pp. 21-24.

la fase dell'entrata in vigore, attraverso un esame limitato al testo dello statuto stesso, ma soprattutto di valutarne anche il non secondario aspetto dell'effettività, allo scopo di comprendere quali fossero il reale grado di applicazione delle singole norme statutarie, i meccanismi interpretativi di cui si servivano i pratici che si confrontavano con esse e, infine, l'evoluzione dei diversi indirizzi interpretativi, qualora ve ne fosse più di uno<sup>9</sup>.

Parimenti, la perdita della documentazione trecentesca non consente di compiere alcuna indagine sul processo di formazione dello statuto alla luce del concetto di 'stratificazione' del testo statutario: è ormai assodato, da parte della storiografia di settore, il fatto che quasi mai i codici statutari medievali costituissero creazioni del tutto nuove, ma, anzi, il più delle volte rappresentavano il prodotto di un'opera di revisione e aggiornamento di testi già vigenti, le cui norme venivano tagliate, modificate e ricucite secondo le necessità dei tempi nuovi da parte delle commissioni di *statutarii* a ciò deputati, i quali all'occorrenza provvedevano anche ad aggiungere nuovi precepti a quelli più antichi che erano stati eventualmente a loro volta aggiornati. Questo lavoro di adeguamento faceva sì che il testo che ne risultava si presentasse come il derivato di una stratificazione di norme di epoche diverse, il cui processo di formazione può essere ricostruito solamente laddove gli archivi comunali abbiano conservato il complesso documentario composto dalle diverse redazioni statutarie, dalle riforme e dai registri di deliberazioni consiliari, rendendo di tal guisa possibile la descrizione del processo formativo del *corpus* normativo comunale e dell'evoluzione della storia istituzionale della comunità<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Sull'importanza di leggere i testi statutari nel loro continuo divenire, in una con quel materiale che si potrebbe definire 'di corredo' costituito da delibere consiliari, riforme, approvazioni, si veda LORENZO TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki, 2007, pp. 82 sgg.

<sup>10</sup> La bibliografia in materia di statuti comunali medievali è sterminata e, pertanto, risulta impossibile effettuarne in questa sede una rassegna esaustiva; sarà perciò sufficiente rinviare ad alcuni fondamentali lavori di sintesi e alla bibliografia in essi citata: PAOLO CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci, 2003, pp. 153-159; per una recente sintesi del processo formativo ed evolutivo degli statuti si veda ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 186-190. Si vedano, inoltre, anche PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 223 sgg.; ENNIO CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, pp. 290-304; MARIO ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano*, Roma, Carocci, 2000, pp. 157-174.

Il caso di Foiano s'inserisce perfettamente nel quadro che si è testé descritto, posto che il locale archivio comunale non conserva documenti anteriori al XVI secolo, fatta eccezione per un solo frammento di deliberazione comunale quattrocentesca. Altri utili strumenti che saranno analizzati nelle pagine che seguono, tuttavia, soccorrono a sanare almeno in parte questo *vulnus* documentario. Agli inizi del Trecento, la terra di Foiano era ancora parte del contado di Arezzo, ed era soggetta alla giurisdizione di quella città. Nel corso del secolo, tuttavia, al pari delle altre comunità della vallata, il comune foianese fu coinvolto nei conflitti che opposero Firenze, Siena, Perugia e Arezzo per l'egemonia sulla regione e, di conseguenza, fu oggetto di diversi cambi di dominazione in corrispondenza dei capovolgimenti di fronte nella lotta tra le suddette città. Nel 1337, in particolare, in occasione della cessione di Arezzo a Firenze per dieci anni da parte della famiglia Tarlati, il comune di Foiano fu temporaneamente ceduto a Perugia unitamente alle confinanti terre di Monte San Savino e Lucignano. Pochi anni dopo, profittando della caduta del regime del Duca d'Atene in Firenze, Arezzo si svincolò dal controllo fiorentino e tornò a rivendicare il potere sul proprio contado, ivi compreso il comune di Foiano, che, tuttavia, non per questo ritornò nel possesso dell'antica dominante, restando invece a gravitare nell'orbita perugina. Negli anni seguenti, anzi, Foiano divenne rifugio della potente famiglia aretina dei Bostoli, i quali nel mese di ottobre 1347 erano stati espulsi da Arezzo in occasione di uno dei frequenti e violenti sovvertimenti di regime che interessarono la città in quegli anni turbolenti: profittando del fatto che il comune di Foiano si trovava ancora in mano perugina e, quindi, costituiva un'eccellente piazzaforte dalla quale sorvegliare da vicino la città di Arezzo e tentare, quando se ne fosse presentata l'occasione, di rientrarvi con le armi, i Bostoli ed i loro seguaci vi s'insediarono stabilmente, instaurandovi una sorta di signoria sotto la protezione di Perugia. Invero, la giurisdizione aretina su questa terra fu confermata anche dall'imperatore Carlo IV di Lussemburgo con un diploma emanato in Siena nel maggio 1355, ma fu soltanto nel 1369 che Arezzo poté tornare in possesso del castello chianino, giovandosi dello stato di profonda crisi in cui versava in quegli anni il comune di Perugia a causa della forte pressione militare messa in atto ai suoi danni dal Papato. Finalmente, nell'ambito di un trattato siglato tra la Chiesa, la famiglia Bostoli, e i comuni di Arezzo e Perugia, il 3 luglio 1371 venivano stipulati i nuovi capitoli di sottomissione di Foiano ad Arezzo, in seguito ai quali la terra chianina tornò nell'orbita aretina fino al 1383, allorché, mentre la situazione politica di Arezzo versava in pieno disfacimento e la città, sprofondata in una irreversibile crisi sociale ed economica, si apprestava a consegnarsi esausta al governo fiorentino, il co-



mune della Valdichiana venne in mano alla stessa Firenze, che lo inserì stabilmente all'interno del proprio contado<sup>11</sup>. Invero, le notizie sulle vicende che interessarono il comune di Foiano in quegli anni convulsi sono decisamente scarse e confuse: in particolare, al di là del formale atto di sottomissione ad Arezzo, non vi è alcuna certezza sulla reale portata dei capitoli del 1371, e sono proprio due rubriche degli statuti comunali del 1387 ad offrirci l'indizio del fatto che il controllo aretino sul comune foianese dovette essere tutt'altro che saldo: nell'imporre il divieto generalizzato di menare armi nel castello di Foiano, infatti, la rubrica 109 del terzo libro faceva salvi da tale interdizione i Bostoli e i loro famigli, e agli stessi Bostoli era dedicata un'apposita rubrica, la numero 24 del libro quarto, intitolata «Quod Bostulenses tractantur tamquam Foianenes in omnibus beneficiis communis», che riconosceva «quod Bostulenses non solum ad presens verum etiam ab antiquo extiterint comunis et hominum castro Foiani fervidi çelatores» e, di conseguenza, statuiva «quod omnes et singuli de domo Bostulensium predictorum habeantur et teneantur et tractentur in castro Foiani in civilibus et criminalibus et omnibus aliis beneficiis communis predicti tanquam veri et originales antiqui ter-

---

<sup>11</sup> Su queste vicende si veda L. BERTI, *Arezzo nel Tardo Medioevo* cit., pp. 58 sgg., 74 sgg.; gli eventi storici occorsi al comune di Foiano nel corso del Trecento si trovano riassunti in E. REPETTI, *Dizionario Geografico* cit., Firenze 1835, II, pp. 312-318 e, più diffusamente, in FRANCESCO PALMERINI, *Un paese toscano. Foiano della Chiana*, Pisa, Giardini ed., 1964, pp. 36 sgg.; il diploma di Carlo IV contenente la conferma dei diritti di Arezzo su Foiano è pubblicato in U. PASQUI, *Documenti*, III, cit., pp. 131-133; una breve sintesi della storia del comune di Foiano si trova anche in ENRICO GUIDONI, ANGELA MARINO, *Territorio e città della Valdichiana*, Roma, Multigrafica Editrice, 1972, pp. 67-80; i capitoli di sottomissione del 1371 sono pubblicati in U. PASQUI, *Documenti*, III, cit., pp. 167-171; si veda anche A. ANTONIELLA, *Affermazione e forme istituzionali* cit., pp. 184-185. Per i secoli precedenti è possibile fare ricorso all'ampio di lavoro di JEAN PIERRE DELUMEAU, *Arezzo, espace et sociétés, 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIIIe au début du XIIIe siècle*, Rome, Ecole française de Rome, 1996, 2 voll, pp. 173 sgg., 372 sgg., 866, 1112, 1226 sgg., 1261, 1318, 1381; per il Duecento si veda anche G.P.G. SCHARF, *Potere e società ad Arezzo nel XIII secolo (1214-1312)*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2013 p. 89. Sulla cacciata dei Bostoli da Arezzo cfr. CLAUDIO VERANI, *Il colpo di mano dei Bostoli del 1346 in una Nota di ser Guido di Rodolfo*, «Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze», n.s., XIV, 1933, II Semestre, pp. 320-322. Sulle vicende della famiglia Bostoli si vedano A. BARLUCCI, *Palazzo Bostoli. Attività mercantili e vicende familiari nell'Arezzo medievale*, Montepulciano, Le Balze, 1998, *passim*; J. P. DELUMEAU, *Des Lombards de Carpineto aux Bostoli*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Atti del II Convegno, Pisa, Pacini, 1982, pp. 68-100, e ID., *Il Palazzo Bostoli, i nobili di Carpineto e il fenomeno "neo signorile"*, «Notizie di Storia», II, 2000, Fasc. 3, pp. 3-5.

rigene dicti castris»<sup>12</sup>. Si tratta di norme che lasciano chiaramente intendere che la famiglia Bostoli mantenne una posizione di primo piano a Foiano ben oltre gli accordi del 1371 e che, pertanto, al di là del controllo di facciata riconosciuto ad Arezzo, in realtà il comune chianino dovette rimanere nelle mani dei bostolesi: è quindi probabile che, negli anni del tracollo politico di Arezzo, allorché il suo contado si trovò in balia delle violente scorrerie delle truppe angioine guidate da Enguerrand de Coucy, furono probabilmente proprio i Bostoli a decidere di porre Foiano sotto la protezione fiorentina, in cambio del riconoscimento di uno *status* privilegiato nell'ambito del nuovo assetto che Firenze avrebbe dato al comune della Valdichiana.

Tutti i rivolgimenti politici nei quali si trovò coinvolto il comune di Foiano comportarono senza dubbio anche alcune modificazioni degli assetti istituzionali e, probabilmente, in taluni casi, anche l'adozione di un nuovo *corpus* normativo che armonizzasse l'ordinamento della comunità soggetta con quello della città che di volta in volta assumeva la giurisdizione su di essa. La totale scomparsa della documentazione di quel periodo dall'archivio comunale di Foiano rende pressoché impraticabile il tentativo di ricostruire questa evoluzione giuridica e istituzionale, ma, come si è già accennato, sopravvivono alcune fonti conservate altrove che, seppure assai ridotte nel numero, consentono di rimediare almeno in parte a quel vuoto documentario.

Per quanto riguarda la prima metà del Trecento, e segnatamente per il periodo della prima dominazione aretina su Foiano, le fonti utilizzabili ai fini della presente indagine sono davvero limitatissime. Come si è detto, lo statuto di Arezzo del 1327, ispirandosi ad uno stringente controllo sul contado, assegnava l'intera giurisdizione criminale al podestà della città dominante, ma prevedeva al contempo alcune significative eccezioni, consentendo che i podestà di Foiano, Monte San Savino, Lucignano, Laterina e Anghiari potessero conoscere autonomamente delle cause di valore non superiore a quaranta soldi. Questa norma si rivela oltremodo preziosa, poiché, dopo avere delineato le competenze giurisdizionali del rettore della comunità di Foiano, fornisce anche utili informazioni sul suo procedimento di nomina, che era appannaggio dell'ufficio dei Difensori di Arezzo, ossia la coppia di magistrati tratta dai ranghi della famiglia Tarlati cui era devoluto il potere effettivo sulla città. A questo proposito, tuttavia, la penuria di fonti relative a quest'epoca non ci

---

<sup>12</sup> ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 234 (d'ora in avanti semplicemente SF) III, 109, «De pena forensium portantium arma per terram Foiani»; SF IV, 23, «Quod Bostulenses tractantur tamquam foianenses in omnibus beneficiis communis».

consente di verificare se davvero il comune di Arezzo abbia mai proceduto alla nomina dei suddetti podestà, o se, invece, la norma in questione sia rimasta soltanto sulla carta senza trovare concreta applicazione<sup>13</sup>.

Il più antico codice di statuti foianesi che si sia conservato, invece, fu emanato nel 1387, vale a dire pochi anni dopo l'annessione di quella terra alla Repubblica Fiorentina. Ciò non significa che non esistessero statuti precedenti, della presenza dei quali abbiamo, invece, sicura prova indiretta. La prima citazione dello statuto di Foiano si ricava da una citazione fattane all'interno dell'unico registro giudiziario comunale scampato alle ingiurie del tempo, risalente al 1347, vale a dire durante la dominazione perugina, nel quale veniva menzionata la rubrica «De ordine causarum» dello «statuto sive ordinamento castrì Foiani»<sup>14</sup>. In seguito, informazioni riguardanti l'esistenza di uno statuto comunale foianese si ricavano dai capitoli di sottomissione stipulati tra Foiano e Arezzo nel 1371, laddove, trattando della figura del podestà, si citavano gli «statuta moderna eiusdem castrì, videnda tamen et corrigenda et approbanda per dominos commissarios supradictos, et etiam secundum statuta fienda per ipsum comune Foiani et videnda et confirmanda per dominos priores civitatis Aretii». Nella sua sinteticità, questo precetto fornisce alcune interessanti informazioni sulla normativa vigente a Foiano in quel tempo: innanzitutto, abbiamo una conferma che, all'atto della capitolazione nei confronti di Arezzo, la terra di Foiano era dotata di un codice di statuti; in secondo luogo, il precetto in esame ci dice che in seguito alla capitolazione vennero predisposti nuovi statuti comunali. Questa norma, inoltre, deve essere segnalata soprattutto in quanto adombra ciò che si è detto in merito al processo di formazione degli statuti medievali come risultato della stratificazione di norme prodotte ed accumulate nel corso del tempo, che in occasione di avvenimenti politici significativi venivano risistemate all'interno di nuovi codici statutari: le capitolazioni foianesi del 1371, appunto, prevedevano esattamente che gli abitanti della terra di Foiano predisponessero nuovi statuti da sottoporre all'approvazione dei priori della città di Arezzo; queste nuove norme, tuttavia, non erano destinate ad abrogare e sostituire in blocco gli statuti vigenti, ma, al contrario, avrebbero dovuto aggiungersi ad essi, una volta riveduti e corretti da un'apposita commissione. Oltre a tramandarci notizia delle vicissitudini statutarie della terra di Foiano, le capi-

<sup>13</sup> *Statuto di Arezzo (1327)* cit., pp. 249-250; A. ANTONIELLA, *Affermazione e forme istituzionali* cit., pp. 178-179.

<sup>14</sup> Archivio di Stato di Arezzo (d'ora in avanti ASAr), *Podestà di Foiano, Atti civili* 1, c. 26r.

tolazioni del 1371 rivelano alcune informazioni sulla struttura istituzionale del comune: in particolare, i patti tra Arezzo e Foiano disciplinavano le attribuzioni del podestà, al quale era attribuita piena giurisdizione sia in materia civile che criminale, eccezion fatta per i reati di omicidio e di lesioni personali, la cognizione dei quali era devoluta al podestà di Arezzo. Il rettore foianese aveva un mandato della durata di sei mesi e poteva disporre di una *famiglia* composta da un notaio, sei uomini armati e un cavallo<sup>15</sup>.

Gli statuti partoriti dalla revisione programmata nelle capitolazioni del 1371 dovettero restare probabilmente in vigore fino a quando, sul finire del 1383, il comune di Foiano non passò nelle mani di Firenze. Il 4 febbraio 1384, chiamati a deliberazione sulle competenze giurisdizionali del podestà di Foiano, i priori di Firenze concedevano ai foianesi una proroga dell'efficacia degli statuti vigenti fino al mese di ottobre 1385, con l'avvertenza, tuttavia, che si procedesse sollecitamente all'approvazione di nuovi statuti, come previsto dai capitoli di sottomissione che saranno analizzati più avanti<sup>16</sup>.

All'atto dell'ultima e definitiva annessione a Firenze, i capitoli di sottomissione ci rivelano alcune importanti notizie sulla struttura istituzionale del comune foianese precedente alla sistemazione statutaria del 1387. Nel novembre del 1383, allorché venne eletto il sindaco per la presentazione della richiesta di assoggettamento a Firenze, il comune di Foiano era dotato di un consiglio generale composto da cinquantuno uomini. Le competenze di questo organismo collegiale non ci sono altrimenti note, ma la sua funzione deliberativa è evidente in analogia con gli organismi consiliari esistenti in tutti i comuni italiani dell'epoca<sup>17</sup>. Dalla lettura delle capitolazioni stipulate tra i comuni di Foiano e Arezzo nel 1371, nonché del verbale di presa di possesso del castello di Foiano da parte del sindaco di Firenze, recante la data del 4 dicembre 1383, veniamo a sapere che tra gli organi del comune di Foiano figurava anche il collegio dei priori: a tale riguardo, il secondo di questi atti riporta i nominativi di tre priori, ma non ci è dato sapere se il collegio al completo fosse formato da un numero maggiore di componenti<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> U. PASQUI, *Documenti*, III, cit., pp. 167-171.

<sup>16</sup> CESARE GUASTI, *I capitoli del comune di Firenze*, Firenze, M. Cellini e C., 1866, I, p. 131.

<sup>17</sup> C. GUASTI, *I capitoli* cit., pp. 126-127.

<sup>18</sup> Per le capitolazioni tra Arezzo e Foiano si veda U. PASQUI, *Documenti*, III, cit., pp. 167-171; per il verbale di presa di possesso del castello di Foiano da parte del sindaco fiorentino si veda C. GUASTI, *I capitoli* cit., pp. 129-130.

## 3. FOIANO E LO STATUTO DEL 1387

Il 3 novembre 1383 l'assemblea di tutti gli uomini di Foiano, riunita in una con il consiglio generale del comune, deliberava all'unanimità di presentare formale istanza al governo fiorentino per l'aggregazione al contado della città gliata. Con questo atto veniva formalmente avviato il procedimento costituzionale che, di lì a poco, si sarebbe concluso con l'annessione di Foiano alla Repubblica Fiorentina<sup>19</sup>. Tra il 24 e il 26 di quello stesso mese, infatti, in Firenze, il consiglio del capitano e del popolo, e il consiglio del podestà e del comune, deliberavano l'approvazione dei capitoli di sottomissione della terra di Foiano, e nell'occasione fu stabilito che il comune soggetto si dotasse di «semel et pluries statuta et ordinamenta», da sottoporre al vaglio del collegio dei priori fiorentini che avrebbero potuto portarvi correzioni<sup>20</sup>. Dopo il formale atto di sottomissione del sindaco foianese davanti alla Signoria fiorentina in data 30 novembre, il procedimento di accoglimento del comune chianino all'interno dello stato fiorentino si sarebbe concluso il successivo 4 dicembre, allorché un sindaco inviato da Firenze prese materiale possesso del castello di Foiano<sup>21</sup>. In forza dei detti capitoli, il comune di Foiano diveniva parte del contado fiorentino e, come tale, veniva aggregato al quartiere cittadino di Santa Croce. Tra le molte disposizioni contenute nei capitoli, se ne segnalano alcune dirette a disciplinare gli aspetti fondamentali della struttura istituzionale del comune. A questo proposito, è opportuno premettere alcune considerazioni sul rapporto che in quest'epoca intercorreva tra il governo della Repubblica Fiorentina e le fonti statutarie delle comunità soggette, e soprattutto sul posto che questi strumenti normativi occupavano nell'ambito della strategia di controllo della città dominante sui corpi territoriali del contado. A partire dalla seconda metà del Trecento, infatti, gli statuti delle comunità soggette assunsero progressivamente una posizione centrale nell'azione di consolidamento della presa del governo fiorentino sul contado: utilizzando la tecnica dell'approvazione, che in realtà consisteva in un'opera di revisione e correzione da parte della città dominante, questi corpi normativi locali vennero plasmati in modo da rispondere ad alcuni principi generali validi per l'intero stato fiorentino, che, uniformandone il più possibile il contenuto,

---

<sup>19</sup> C. GUASTI, *I capitoli* cit., pp. 126-127.

<sup>20</sup> Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), *Provvisioni, Registri*, 72, c. 174v.

<sup>21</sup> C. GUASTI, *I capitoli* cit., pp. 127-130.

rispondevano all'obiettivo di omologare le prassi normative e giurisdizionali locali, amalgamando le comunità del contado e rafforzando di conseguenza l'unità territoriale della Repubblica Fiorentina. Osservati dalla visuale della città dominante, pertanto, gli statuti delle comunità soggette divenivano utili strumenti per assicurare la coesione dello stato, modellando la normativa statutaria sulla base di alcuni principi comuni in modo da eliminare o ridurre le peculiarità locali e, di conseguenza, i residui margini delle identità comunali. Se il meccanismo dell'approvazione costituiva un mezzo per intervenire *ex post* sul testo statutario, dopo che questo era già stato licenziato dalle commissioni istituite *ad hoc* dai comuni, i capitoli di sottomissione rappresentavano l'altra faccia della medaglia di questo processo di costruzione di un modello istituzionale uniforme per le comunità del contado, giacché essi intervenivano *ex ante* a dettare alcune disposizioni cardine da inserire all'interno degli statuti di cui i comuni che entravano a far parte dello stato fiorentino erano tenuti a dotarsi<sup>22</sup>.

In ossequio a quanto si è detto, in primo luogo i capitoli di sottomissione di Foiano si preoccuparono di tratteggiare la figura del podestà, da eleggere di sei mesi in sei mesi tra i cittadini fiorentini mediante il sistema delle imborsazioni, rinviando ai priori di Firenze il compito di definirne le competenze giurisdizionali. Come si evince anche dal fatto che il podestà dovesse essere selezionato dalla borsa delle podesterie maggiori, il comune di Foiano rivestiva una certa importanza nell'ambito dell'organizzazione territoriale della Repubblica Fiorentina e, di conseguenza, anche la 'famiglia' che accompagnava il podestà doveva essere proporzionata al prestigio del ruolo: a questo proposito, i capitoli prevedevano che il podestà di Foiano fosse accompagnato da due notai, uno per le cause civili e criminali, e l'altro per i danni dati, oltre che da sei militi muniti di due cavalli<sup>23</sup>. Quest'ultima disposizione subì in realtà una drastica modificazione pochi anni dopo, e precisamente tra il 21 e il 31 maggio 1392, allorché, in considerazione delle gravose spese che i terrazzani di Foiano erano costretti a sostenere per il suo mantenimento, il numero dei componenti della 'famiglia' del podestà fu sensibilmente ridotto da parte del governo fiorentino a un solo notaio e tre militi con un cavallo: questa riduzione, che nelle intenzioni di Firenze avrebbe

---

<sup>22</sup> Sull'utilizzo degli statuti delle comunità del contado come strumenti per il consolidamento territoriale della Repubblica di Firenze si veda il recente volume di L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., pp. 63 sgg. e 73 sgg.

<sup>23</sup> C. GUASTI, *I capitoli* cit., pp. 127-128.

dovuto essere temporanea, fu invece prorogata anche nel 1393 e, poi, per ulteriori cinque anni nel 1394<sup>24</sup>.

Il 4 febbraio del 1384, in adempimento di quanto previsto dai capitoli di sottomissione, la Signoria fiorentina provvedeva a definire nel dettaglio le competenze giudiziarie del podestà di Foiano. In particolare, il rettore veniva investito della giurisdizione civile nelle cause tra terrazzani, e tra questi e tutti coloro che non fossero cittadini o comitatini fiorentini, mentre tutte le controversie civili che coinvolgessero questi ultimi venivano devolute in blocco al podestà di Firenze, secondo le norme dello statuto della dominante. Per quanto riguarda la giurisdizione penale, poi, sebbene la stessa fosse per regola generale attribuita al podestà di Foiano, si faceva eccezione per i reati più gravi come l'omicidio, l'incendio, lo stupro e il tradimento della comunità, che venivano assoggettati alla competenza concorrente del podestà di Firenze, e comunque dovevano essere giudicati secondo lo statuto fiorentino<sup>25</sup>. La devoluzione *in toto* dei poteri giudiziari al podestà inviato da Firenze costituiva uno dei tasselli fondamentali nell'opera di uniformazione degli statuti delle comunità soggette, così come l'attribuzione ai cittadini della dominante dello speciale privilegio di essere giudicati a Firenze, e ciò spiega come mai le istituzioni fiorentine si fossero premurate di fissare questi principi già in occasione della stipulazione dei capitoli di sottomissione, senza attendere di inserire tali norme in sede di approvazione dello statuto che avrebbe dovuto essere emanato dal comune di Foiano<sup>26</sup>.

Oltre a tracciare una sommaria regolamentazione dell'ufficio podestari-le, i capitoli del novembre 1383 acquistano ulteriore rilevanza soprattutto in quanto contengono il primo riferimento documentario alla revisione del *corpus* statutario foianese, che avrebbe dato luogo agli statuti del 1387, laddove veniva concesso alla terra soggetta di comporre degli statuti da sottoporre al vaglio degli organismi a ciò deputati della città dominante<sup>27</sup>. Il fatto che lo statuto approvato l'8 settembre 1387 dal consiglio generale del comune fosse non già un prodotto completamente nuovo, bensì il risultato del rimaneggiamento di statuti già esistenti, risulta ampiamente dal testo del proemio dello statuto stesso, che fornisce testimonianza diretta di quale fosse il procedimento di formazione degli statuti comunali medievali nel senso, già

<sup>24</sup> Ivi, pp. 428, 430, 433.

<sup>25</sup> Ivi, pp. 130-131.

<sup>26</sup> L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., pp. 64-67.

<sup>27</sup> C. GUASTI, *I capitoli* cit., pp. 128-129.

menzionato, della ‘stratificazione’ di norme che si aggiungevano le une alle altre nel corso del tempo, fino a quando, in un dato momento, le istituzioni comunali non decidevano di porre rimedio alla confusione creata dalla somma per alluvione di questi precetti che venivano, perciò, risistemati e forgiati all’interno di un nuovo codice: se dal punto di vista formale lo statuto che nasceva da questa operazione di riordinamento di materiale normativo già esistente costituiva effettivamente uno strumento normativo del tutto nuovo, in un’ottica sostanziale molte delle disposizioni che vi erano contenute non erano altro che norme già vigenti, l’efficacia delle quali veniva confermata attraverso il loro inserimento all’interno del nuovo *corpus* normativo. A questo proposito, il proemio dello statuto di Foiano recitava:

Nunc est quod cum in castro Foiani viguissent per annorum plura curricula et vigerent ad presens statuta confusa, contraria, superflua et quomodolibet intricata, que novam compilationem et reformationem necessario requirebant pro evidenti et publica utilitate comuni et hominum dicti castri, fuit provisum sollempne et firmatum quod nova statuta et leges municipales conderentur et reformarentur ad comunem utilitatem comunis et hominum dicti castri per providos et discretos viros: dominum potestatem dicti castri Mactheum Nucciarelli, Angelucium Cecchini, Petrum Cini, Bindum Soccini, Matheum Ciutii, ser Rosadam ser Fucii, Christofarum Iannis, Ciucium Andree, Bucium Andree et priores dicti comunis Foiani qui pro tempora fuerint vel duas partes ipsorum. Qui quidem superius nominati cum omni studio omnique maturitate, industria ac sollicitudine ex dictis statutis et inmenso statutorum volumine prout eis omnipotentis gratia ministravit ad breve volumine reducendo obmissis atque reiectis superfluitatibus constrictatibus atque intricacionibus, de novo fecerunt omnia statuta in presenti volumine contenta et scripta auctoritate, potestate et balia eis per generalem consilium dicti castri ac tributa, tradita et concessa<sup>28</sup>.

Nella sua sinteticità, lo statuto fornisce il quadro della difficile situazione in cui versava l’apparato normativo foianese, descrivendo gli statuti allora vigenti come «confusa, contraria, superflua et quomodolibet intricata», e restituendoci anche l’immagine ideale del codice statutario come un «inmenso statutorum volumine» che per via delle ponderose dimensioni rendeva pressoché impossibile agli utilizzatori orientarsi tra le molte e confuse norme che conteneva. Il proemio prosegue con la descrizione del procedimento che fu seguito dalla commissione di *statutarii* insediata per attendere alla revisione del *corpus* normativo, che all’esito dell’operazione di snellimento e ri-

<sup>28</sup> SF I, 1, «De electionibus officialium. Prohemium».



forma del contenuto dei singoli precetti fu ridotto ad un «breve volumine», certamente più maneggevole e coerente, del quale si conserva un unico esemplare presso l'Archivio di Stato di Firenze con la segnatura *Statuti delle comunità autonome e soggette* 324<sup>29</sup>. Preliminarmente, si deve dare atto delle notevoli somiglianze riscontrate tra i Libri II e III dello statuto foianese del 1387 e i corrispondenti libri dello statuto del comune di Montepulciano del 1337, sebbene l'ordine delle rubriche non sia identico nei due statuti e le rispettive norme presentino quasi sempre differenze formali che, a seconda dei casi, possono risultare lievi o anche consistenti: la coincidenza tra le formule utilizzate per la redazione dei due statuti appare notevole soprattutto per quanto riguarda quelle contenute nel libro II, recante la disciplina del processo civile e alcune norme di diritto privato, mentre le similitudini si stemperano relativamente alle disposizioni in materia criminale, che costituivano spesso la risposta a problemi locali e, pertanto, potevano più facilmente variare da luogo a luogo<sup>30</sup>. Al di là del contenuto intrinseco dei singoli precetti, comunque, la ripetitività delle formule giuridiche statutarie costituisce la te-

---

<sup>29</sup> Nel suo volume storico su Foiano, Francesco Palmerini riporta la notizia del ritrovamento, proprio negli anni in cui egli scriveva, di un ulteriore esemplare dello statuto trecentesco che sarebbe tornato alla luce nel corso dei lavori di riordinamento dell'archivio comunale condotti da parte dell'erudito locale Silvio Marcelli, ma di quella copia del nostro statuto non vi è oggi alcuna traccia: la notizia del supposto ritrovamento, che fa il paio con quella relativa al già menzionato registro giudiziario trecentesco, è in F. PALMERINI, *Un paese toscano* cit., p. 45.

<sup>30</sup> Lo statuto di Montepulciano del 1337 è pubblicato in UBALDO MORANDI, *Statuto del comune di Montepulciano* (1337), Firenze, Le Monnier, 1966. Si riportano di seguito le rubriche dello statuto di Foiano che presentano somiglianze con quelle dello statuto di Montepulciano, e si indicano tra parentesi le corrispondenti rubriche dello statuto poliziano: quanto al Libro II, le nn. 1 (1), 2 (1), 3 (1), 4 (2), 5 (4), 6 (5), 7 (6), 8 (7), 9 (7), 10 (9), 11 (10), 12 (12), 13 (13), 15 (27), 16 (14), 17 (15), 18 (16), 19 (18), 20 (19), 21 (20), 22 (21), 23 (22), 24 (23), 25 (25), 26 (26), 27 (28), 28 (29), 29 (30), 30 (31), 31 (32), 32 (33), 33 (34), 34 (35), 35 (36), 36 (39), 37 (39), 38 (40), 39 (41), 40 (42), 41 (43), 42 (43), 43 (45), 44 (46), 45 (47), 46 (48), 48 (49), 49 (50), 50 (51), 51 (52), 52 (53), 53 (57), 54 (58), 56 (63); quanto al Libro III, le rubriche 1 (1), 2 (3), 5 (4), 6 (5), 8 (6), 9 (7), 10 (8), 11 (12), 12 (9), 13 (10), 14 (14), 15 (16), 16 (17), 17 (18), 18 (19), 19 (20), 20 (21), 21 (22), 22 (25), 23 (28), 24 (29), 25 (30), 26 (32), 28 (36), 29 (37), 30 (38), 31 (39), 32 (40), 33 (42), 34 (43), 35 (44), 36 (45), 37 (46), 38 (47), 39 (48), 40 (49), 41 (50), 42 (51), 44 (52), 45 (55), 46 (56), 47 (57), 50 (68), 51 (69), 53 (84), 54 (86), 55 (88), 56 (89), 57 (90), 59 (23), 61 (24), 65 (92), 66 (93), 67 (94), 68 (95), 69 (98), 70 (99), 72 (106), 73 (107), 74 (108), 75 (114), 76 (115), 77 (116), 78 (117), 79 (119). Si ringrazia il Prof. Alessandro Dani per la segnalazione dello statuto poliziano.

stimonianza della circolazione del sapere giuridico nell'ambito di un territorio, come la Valdichiana, connotato da una certa compattezza culturale e rappresenta l'indizio dell'esistenza di un'area statutaria caratterizzata da una significativa omogeneità sia quanto agli stili e alle tecniche di redazione dei testi normativi, sia quanto alle risposte fornite sul piano giuridico dalle istituzioni alle istanze provenienti dalle comunità che erano chiamate ad amministrare<sup>31</sup>. Sono auspicabili, pertanto, futuri studi che prendano ad oggetto le coeve redazioni statutarie di altri comuni della vallata, allo scopo di individuare eventuali ulteriori profili di convergenza tra i vari testi, in modo da fare luce sulla circolazione della cultura giuridica nella Valdichiana medievale. Alcune identità testuali, inoltre, seppur limitate, sono riscontrabili anche tra lo statuto di Foiano e quello di Arezzo del 1337, sempre relativamente alle disposizioni processuali e sostanziali, sia civili che penali<sup>32</sup>. Sono soprattutto le convergenze tra lo statuto di Montepulciano e quello di Foiano, più tardo di circa cinquant'anni, comunque, ad assumere un certo rilievo in quanto dimostrano come, nella redazione del nuovo *corpus* normativo, gli *statutarii* foianesi debbano avere goduto di una discreta autonomia dalla dominante Firenze, tanto da potersi ispirare a modelli, come quello poliziano, situati all'epoca al di fuori del dominio fiorentino<sup>33</sup>. Le interazioni tra i tre suddetti statuti si spiegano alla luce del già ricordato fenomeno

---

<sup>31</sup> In relazione alla penuria di studi comparativi incentrati sulla circolazione di 'modelli' statutari nell'ambito di aree geografiche omogenee dal punto di vista politico-istituzionale si veda L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., *passim*; sul fenomeno della circolazione di modelli statutari nella Toscana medievale si veda anche FRANCESCO SALVESTRINI, *Gli statuti delle 'quasi città' toscane (secoli XIII-XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel Tardo Medioevo*, a cura di R. Dondarini-G.M. Varanini-M. Venticelli, Atti del Convegno (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Bologna, Pàtron, 2003, pp. 217-242.

<sup>32</sup> L'edizione dello statuto di Arezzo del 1337 si trova in *Statuto del comune e del popolo di Arezzo (1337)*, a cura di V. Capelli, Arezzo, Società Storica Aretina, 2009. Analogamente al caso di Montepulciano, si elencano di seguito le rubriche dello statuto foianese interessate dalle analogie testuali con le corrispondenti norme aretine, riportate tra parentesi: per quanto riguarda il Libro II dello statuto di Foiano, in particolare, le somiglianze con lo statuto aretino riguardano le rubriche 1 (1), 5 (2), 10 (11), 13 (18), 16 (19), 21 (14), 30 (21), 41 (64); relativamente al Libro III dello statuto foianese, invece, le identità testuali con le norme aretine riguardano soprattutto le rubriche 2 (2), 9 (4), 15 (20), 17 (21).

<sup>33</sup> Sul rapporto tra la dominante Firenze e le comunità soggette con particolare riferimento all'influenza della prima sulla produzione statutaria di queste ultime, si veda L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., *passim*.

della genesi degli statuti per ‘stratificazione’; raramente, infatti, avveniva che, allorché da parte degli organi competenti fosse stato deliberato di riformare il codice statutario vigente, esso venisse sostituito in blocco da uno statuto del tutto nuovo: il più delle volte, come si è detto, gli statuti comunali erano il frutto di un lungo processo di adattamento alle istanze di natura economica o politica che mano a mano si sollevavano in seno alla società comunale, alle quali le istituzioni comunali rispondevano attraverso la revisione dei testi statutari. Gli statuti, pertanto, si sviluppavano intorno ad un nucleo originario di norme, al quale venivano via via aggiunte nuove disposizioni, mentre altre venivano modificate, oppure abrogate e rimpiazzate da nuovi e più aggiornati precetti, o semplicemente cancellate senza essere sostituite: nello svolgimento di questa opera di adeguamento, gli *statutarii* utilizzavano come modello gli statuti di altre terre e città, generalmente quelle contigue geograficamente, seguendo una prassi che, attraverso la circolazione dei testi statutari, favorì la nascita di aree territoriali caratterizzate da una certa omogeneità stilistica nella formulazione degli stessi, che risulta più o meno evidente a seconda dei casi ed è riscontrabile anche nel caso di Foiano.

Lo statuto di Foiano del 1387 rappresentò anzitutto l’occasione per rimodellare alla radice l’assetto amministrativo del comune attraverso l’abolizione della suddivisione del borgo in ‘quartieri’ e la sostituzione dei medesimi con un sistema più agile basato sui ‘terzieri’: lo statuto cita anche il nome di due questi antichi quartieri, che risulterebbero altrimenti sconosciuti, ossia Ranattula e Castelluccio. La riforma, tuttavia, non aveva un valore meramente topografico, ma, anzi, portava modifiche sostanziali alla struttura istituzionale del comune, giacché da quella data i nuovi terzieri di S. Martino, S. Cecilia e S. Angelo formarono le circoscrizioni elettorali per la selezione dei componenti degli organismi collegiali che costituivano espressione della comunità, ossia il consiglio generale e il collegio dei priori<sup>34</sup>. Il primo libro dello statuto del 1387 definiva con precisione il funzionamento di questi organi. Il consiglio, in particolare, che doveva essere composto da quaranta uomini, era titolare del potere normativo, che esercitava con un *quorum* costitutivo di trenta membri e un *quorum* deliberativo dei due terzi dei presenti<sup>35</sup>. Il collegio dei priori, invece, era composto da tre membri, uno per terziere, che ve-

---

<sup>34</sup> SF I, 10, «De electione priorum castri Foyani et eorum auctoritate et balia»; 11, «De modo et forma servanda in electione consilii generalis».

<sup>35</sup> SF I, 3, «Quod ordinamenta et reformationes facte per consilium generale valeant et teneant».

nivano rinnovati ogni due mesi con la funzione di elaborare le proposte di deliberazioni che venivano poi votate in consiglio generale; prima di essere portate in consiglio, tuttavia, le bozze di deliberazione erano sottoposte ad una votazione preliminare in seno ad un collegio ristretto composto dai priori stessi e da un gruppo di ulteriori sei uomini che venivano sostituiti ogni quattro mesi. Il meccanismo congegnato dallo statuto per la produzione normativa del comune era completato dal podestà, il quale fungeva da cinghia di trasmissione tra i due organismi collegiali con il compito di presentare formalmente in consiglio generale le proposte di deliberazioni formulate dai priori<sup>36</sup>. Il consiglio generale, insomma, era investito del potere di produrre tutte quelle deliberazioni che, ove si fossero conservate, permetterebbero di ricostruire le vicende occorse nei decenni successivi alle disposizioni varate nel 1387, nonché di coglierne i profili di effettività o, al contrario, di desuetudine. Come si è già accennato, purtroppo, la dispersione della totalità della documentazione d'archivio del comune di Foiano fino al Cinquecento non consente di effettuare una siffatta verifica. L'archivio storico del comune di Foiano conserva, tuttavia, almeno due copie di deliberazioni consiliari di poco successive all'emanazione dello statuto, che si trovano trascritte all'interno di due grossi zibaldoni d'ufficio denominati *Memorie antiche della comunità di Foiano*, 826-827, redatti presumibilmente nel Settecento per conservare e trasmettere la memoria dei fatti ritenuti più rilevanti per la storia della comunità. Si tratta, in particolare, di una deliberazione del consiglio comunale del 20 febbraio 1389, contenente la nomina del sindaco delegato a rappresentare il comune di Foiano nella spinosa controversia in materia di confini che la opponeva alla limitrofa comunità di Lucignano, e della deliberazione consiliare del 7 novembre 1436 che sanciva l'incorporazione della piccola comunità di Pozzo da parte del più popoloso comune di Foiano<sup>37</sup>. Al di là del contenuto intrinseco delle due provvisioni, l'esistenza di questi documenti è di una certa importanza sia perché testimonia che, anche a distanza di alcuni decenni dalla sua emanazione, il procedimento dettato dallo statuto comunale del 1387 per il funzionamento del

---

<sup>36</sup> SF I, 10, «De electione priorum castri Foyani et eorum auctoritate et balia»; 11, «De modo et forma servanda in electione consilii generalis»; 12, «De electione sex hominum qui sint super propositis ordinandis».

<sup>37</sup> Archivio del Comune di Foiano della Chiana (ACFdC), 826, cc. 7v-10v, 21v-22v; la deliberazione relativa all'incorporazione della terra di Pozzo si trova in copia anche in ACFdC, 827, cc. 4r-8r. Sui contrasti che tra Tre e Quattrocento opposero la comunità di Foiano ai limitrofi comuni di Lucignano e Sinalunga si veda GIOVANNI CECCHINI, *Le liti di confinazione fra Lucignano e Foiano*, Siena, Ticci, 1944.

consiglio generale non aveva subito variazioni, sia soprattutto perché fornisce la prova di come nel pieno della tarda Età moderna l'archivio del comune di Foiano conservasse ancora un buon quantitativo di documenti di epoca medievale che, al contrario, risultano oggi perduti, e fosse, pertanto, assai più ricco di quanto purtroppo non lo sia ai nostri giorni. Il fatto che il comune foianese possedesse un archivio già in epoca precedente alla metà del Cinquecento, d'altra parte, è provato in maniera incontrovertibile da una discreta serie di evidenze documentarie: nel suo lavoro monografico sulla storia di Foiano composto intorno alla metà del secolo scorso, ad esempio, l'erudito locale Francesco Palmerini dava conto dell'esistenza presso il locale archivio comunale del già menzionato registro di documenti giudiziari relativi a cause civili, segnata *Civili Di Paolo di M<sup>o</sup> Luca da Perugia* e oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Arezzo, risalente addirittura al 1347, ossia all'epoca dell'egemonia perugina su Foiano; la presenza di Paolo di maestro Luca da Perugia a Foiano in veste di podestà si ricava anche da una tavola lignea commissionata ad alcuni artigiani da parte del comune nel 1598 e tuttora esistente presso il museo locale, recante l'elenco di tutti i podestà di Foiano dei quali si conservasse memoria<sup>38</sup>. Sebbene la presenza del registro giudiziario trecentesco presso l'archivio comunale di Foiano sia probabilmente dovuta ad un versamento effettuato alla fine del Cinquecento<sup>39</sup>, ancor più decisivo per la ricostruzione del-

---

<sup>38</sup> Una copia manoscritta dell'elenco dei podestà di Foiano si trova anche in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BCNF), *Cappugi*, Ms. 442, f. 320. Per la notizia relativa alla conservazione del registro giudiziario trecentesco presso l'archivio comunale di Foiano fino agli Anni Sessanta del secolo scorso, oggi invece in ASAr, *Podestà di Foiano, Atti civili*, I, si veda F. PALMERINI, *Un paese toscano* cit., p. 42; la presenza di questo registro presso l'Archivio di Stato di Arezzo è attestata in L. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi-S. Moscadelli-C. Zarrilli, Roma, Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione Generale per gli Archivi, 2012, pp. 785-832, a p. 794; tra le notizie che vi sono annotate, merita di essere segnalata la copia di un *consilium* giudiziale reso al comune di Foiano dal giurista senese Giovanni Pagliaresi, datato 23 maggio 1347 (ASAr, *Podestà di Foiano, Atti civili*, I cc. 26r-27r). Sul Pagliaresi si veda PAOLO NARDI, *Note per la biografia del giurista Giovanni Pagliaresi (...1333-1367...)*, «Studi Senesi», CXXIV (2012), pp. 293-313; ID., voce *Pagliaresi, Giovanni (Johannes Palliarensis, de Palliarensibus)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi et al., Bologna, Il Mulino, 2013; ID., *Pagliaresi, Giovanni*, in *DBI*, Roma 2014.

<sup>39</sup> ASAr, *Podestà di Foiano, Atti civili*, I, c. 1, la prima carta di questo registro, infatti, riporta l'annotazione, appostavi nel 1594, del suo ritrovamento da parte del notaio foianese ser Francesco di Angelo di Cristoforo Poggi, e della sua riconsegna all'archivio comunale di

le vicende che interessarono l'archivio comunale appare il fatto che l'Archivio di Stato di Firenze conservi un nucleo di 39 pergamene databili tra XIII e XVII secolo, raccolte nella serie *Foiano, Comune*, che corrispondono ad alcuni dei documenti copiati nei già citati zibaldoni settecenteschi denominati *Memorie antiche della comunità di Foiano*, 826-827, conservati presso l'archivio comunale di Foiano; ora, come risulta dalle periodiche registrazioni delle consegne di documentazione all'archivio fiorentino, queste pergamene vi furono versate da parte del comune di Foiano nel 1779<sup>40</sup>: è pertanto assai probabile che, prima di depositare a Firenze le più antiche carte dell'archivio comunale, le istituzioni foianesi abbiano prudentemente provveduto a fare copia di esse all'interno dei due voluminosi registri che si conservano ancora oggi in Foiano<sup>41</sup>. Il piccolo *corpus* della superstite documentazione medievale del comune di Foia-

---

Foiano da parte di quest'ultimo: «Civile di ser Paulo di maestro Luca da Perugia podestà di Foiano l'anno 1347, ritrovato, ricoperto e consegnato nell'Archivio publico de Foiano per me ser Francesco di Angelo di Christofano Poggi da Foiano, notaio publico fiorentino, a causa ch'in perpetuo sia conservato, per il quale consta Foiano esser stato già anni 247 decorati sotto l'augusta città de Perugia. Quali civile è di carte numero quarantotto, cominciando da l'intitulatione di detto civile in questa sede».

<sup>40</sup> ASFi, *Archivio Diplomatico (1778-1852)*, n. 154, p. 21.

<sup>41</sup> Secondo la tradizione, riportata da F. PALMERINI, *Un paese toscano* cit., pp. 116 sgg., la responsabilità della scomparsa della dispersione di gran parte della documentazione dell'archivio comunale di Foiano antecedente al Cinquecento sarebbe da imputare all'incendio appiccato dalle soldatesche franco-senesi che il 28 luglio 1554 occuparono violentemente il borgo nel corso della Guerra di Siena; a sostegno di questa ipotesi militano sia la circostanza che le serie dell'archivio comunale di Foiano assumono come termine *ad quem* proprio il periodo successivo a quella data, sia il fatto che l'epilogo dell'assedio franco-senese dovette essere effettivamente molto cruento, se durante le fasi più concitate del saccheggio andò distrutto persino il gonfalone del comune, come risulta da una seduta del consiglio comunale del 12 maggio 1555, nel corso della quale ne fu deliberato il rifacimento, per cui si veda C. CARDINALI, *Un segno per Foiano. Lo stemma araldico. Note storiche*, Città di Castello, Litograf editor, 2008, p. 8. Qualunque sia stata effettivamente la causa della scomparsa dell'archivio medievale, comunque, le evidenze documentarie che si sono citate nel testo dimostrano come ancora nella seconda metà del XVIII secolo il comune di Foiano conservasse nel proprio archivio anche una discreta quantità di documenti di epoca medievale, oggi perduti. Del tutto irricevibile, alla luce delle considerazioni svolte nel testo, appare l'opinione di GABRIELE TADDEI, *I centri minori della Val di Chiana*, in *I centri minori della Toscana nel Medioevo*, a cura di G. Pinto, P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2013, pp. 97-125, il quale ipotizza che l'assenza in Foiano di materiale d'archivio anteriore al Cinquecento si spiegherebbe nel senso che le locali istituzioni comunali avrebbero cominciato non soltanto a conservare, ma anche a produrre documentazione soltanto a partire dal XVI secolo.

no è completato dal verbale di una seduta ordinaria del consiglio comunale e da quello attestante il procedimento di sindacato dell'operato di un podestà, che si trovano in copia all'interno di due registri di imbreviature di ser Antonio di Filippo di ser Rosado Peschinelli, un notaio aretino di ascendenze foianesi che, pur esercitando la professione principalmente in Arezzo, teneva usualmente studio una o due volte l'anno anche nella terra d'origine della propria famiglia. Nell'ambito dell'attività svolta in questo studio secondario, il notaio Peschinelli fornì assistenza anche alle locali istituzioni comunali in funzione di ufficiale addetto alla redazione dei verbali di alcuni organismi del comune, due dei quali, appunto, sono stati rinvenuti all'interno dei suoi registri professionali conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze: il primo documento, in particolare, è costituito dal verbale di una seduta del consiglio comunale del 29 ottobre 1440, riguardante la discussione e deliberazione di affari ordinari quali la concessione in affitto di un porticciolo palustre, la richiesta di un fabbro casentinese di aprir bottega in Foiano, la corresponsione di un salario agli operai di un mulino; il secondo documento, invece, è costituito dal sindacato sull'operato del podestà uscente, Nicola di Onofrio Foresi di Firenze, avvenuto nel mese di luglio 1444<sup>42</sup>.

Oltre che dai capitoli di sottomissione e dalle deliberazioni degli organismi consiliari, gli statuti comunali erano sovente integrati da altre due fonti, ossia le addizioni statutarie e le approvazioni da parte della città dominante. Le prime erano costituite da addende o modificazioni del testo statutario originario, che nel corso del tempo venivano ad aggiungersi ad esso ogniqualvolta si presentasse la necessità di aggiornarne il contenuto. A questo proposito, nel periodo considerato dalla presente indagine, che trova il proprio termine *ad quem* nei primi decenni del Quattrocento, il codice statutario del comune di Foiano registra un solo episodio riconducibile a questa tipologia documentaria, costituito da una serie di nove rubriche in materia penale e fiscale che furono varate dal consiglio generale della comunità nel giugno del 1417 e che, pertanto, non intaccarono la struttura istituzionale del comune così come era stata disegnata dallo statuto del 1387<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> I due registri in questione sono segnati ASFi, *Notarile antecosimiano*, 16.666, s.n., e ASFi, *Notarile antecosimiano*, 16.669, s.n.; per un profilo prosopografico del notaio Antonio Peschinelli, che tra gli Anni Quaranta e Settanta del XV secolo appartenne alla ristretta cerchia dei notai chiamati a ricoprire incarichi cancellereschi presso le istituzioni comunali aretini, ed emerse altresì quale figura preminente tra i notai della curia vescovile di Arezzo, si veda A. BARBAGLI, *Il notariato ad Arezzo tra Medioevo ed Età moderna*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 126 sgg.

<sup>43</sup> ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 324, cc. 108r-113r.

Se i comuni legati ad una città dominante da un rapporto di soggezione continuavano a godere dell'originario potere di autoregolamentazione costituito dallo *ius statuendi*, ossia dalla facoltà di emanare statuti e portare ad essi modifiche e addizioni, occorre precisare che a tale potestà faceva da contraltare il diritto, che la dominante si arrogava, di sottoporre la produzione statutaria delle comunità soggette alla propria approvazione. A partire dalla seconda metà del trecento, in particolare, il governo fiorentino iniziò a sottoporre le redazioni statutarie dei comuni soggetti all'approvazione di commissioni di 'approvatori', ossia magistrati nominati *ad hoc* per vagliare la coerenza della produzione normativa delle comunità del contado con l'ordinamento fiorentino. Come si è già accennato, questi ufficiali avevano il potere di modificare e finanche cassare le rubriche statutarie che contrastassero con la normativa della città dominante<sup>44</sup>. Per quanto riguarda Foiano, analogamente a quanto è stato riscontrato per altre comunità del contado fiorentino, la commissione di approvatori che si occupò degli statuti del 1387 si premurò di rafforzare i poteri del podestà, attribuendo ad esso e alla Signoria di Firenze il potere di presentare proposte di deliberazioni in consiglio generale senza sottostare al preventivo vaglio dei priori foianesi, nonché specificando che a questi ultimi era negato ogni potere giurisdizionale anche nei periodi in cui il podestà fosse per qualche ragione assente dal territorio comunale<sup>45</sup>.

Dal punto di vista codicologico, riforme e approvazioni costituivano un'appendice dello statuto, che s'ingrossava mano a mano che questa congerie documentaria veniva ad aggiungersi in modo alluvionale al testo statutario vero e proprio. I codici normativi dei comuni di età medievale e moderna, pertanto, erano sovente composti da una corposa quantità di fascicoli contenenti addizioni e correzioni, fisicamente disposti in ordine cronologico e senza alcun criterio sistematico di seguito al testo dello statuto. È stato notato che, alla fine del Quattrocento, la mole della documentazione che si era disordinatamente aggiunta in calce agli statuti era cresciuta a tal punto da rendere assai arduo orientarsi all'interno di essa da parte degli interpreti, mettendo in pericolo, in ultima analisi, anche la certezza del diritto. Nella prima metà del secolo successivo, pertanto, molte comunità della Toscana posero rimedio a questa incresciosa situazione attendendo a radicali revisioni statutarie

---

<sup>44</sup> L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., pp. 35-36, 60 sgg.

<sup>45</sup> Per i casi analoghi si veda L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., pp. 64 sgg. Per quanto riguarda Foiano si veda ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 324, cc. 101r-104r.



che si risolsero nell'edizione di nuovi statuti, per alcuni dei quali si ricorse anche all'utilizzo della stampa<sup>46</sup>. In questo senso, nello stesso periodo anche a Foiano si pose mano al codice statutario locale, che, innanzitutto, fu tradotto in volgare in obbedienza ad un ordine degli approvatori fiorentini che avevano passato al vaglio l'antico statuto del 1387, e che era rimasto lettera morta per oltre un secolo e mezzo. In secondo luogo, le addizioni e le approvazioni che si erano accumulate nel corso del tempo in fondo al volume dello statuto trecentesco furono disaggregate le une dalle altre e ridistribuite secondo un criterio sistematico in calce alle singole rubriche statutarie alle quali si riferivano, in modo da renderne più agevole e immediata l'interpretazione e l'applicazione. Gli *statutarii*, poi, provvidero ad apportare al testo alcuni limitatissimi aggiornamenti, come, ad esempio, l'espunzione dell'ormai anacronistica rubrica riguardante la famiglia Bostoli, già citata innanzi. Infine, il nuovo testo normativo, redatto secondo i criteri che si sono descritti innanzi, fu dato alle stampe nel 1541, segnando un ideale punto di svolta rispetto alla tradizione statutaria che aveva caratterizzato sino ad allora l'attività normativa del comune di Foiano soltanto per quanto riguarda le materiali tecniche di produzione del documento statutario, attesoché, dal punto di vista sostanziale, lungi dal costituire un testo nuovo e diverso da quello previgente, lo statuto cinquecentesco deve essere valutato in piena continuità con esso, del quale rappresenta una razionalizzazione<sup>47</sup>.

In ultima analisi, la storia statutaria del comune di Foiano fornisce ulteriore conferma ad alcuni assunti, ormai consolidati, della storiografia più recente. Lungi dall'immaginare, infatti, che lo statuto comunale medievale possa costituire un vero e proprio 'codice' concepito come un *corpus* di norme prodotto con il fine di disciplinare ogni aspetto della vita associata del comune medievale, anche lo statuto foianese del 1387 deve essere inteso come una parte, seppur la principale, di un sistema normativo complesso, composto da una pluralità di fonti in vivace rapporto dialettico le une con le altre, che soltanto ad una lettura d'insieme riescono a rendere pienamente il senso di quale fosse l'ordinamento giuridico particolare del comune tardomedievale. Lo statuto, che a sua volta era il portato di una tradizione normativa lunga di secoli che si esprimeva attraverso una serie di rifacimenti, revisioni e redazioni che si erano susseguite le une alle altre, deve essere necessariamente let-

<sup>46</sup> L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., pp. 161-162.

<sup>47</sup> A questo proposito si veda la ristampa anastatica riprodotta all'interno del volume *Statuto del castello di Foiano del 1541*, a cura di M. Senesi, Arezzo, Tipografia Basagni, 2014.

to alla luce di una serie di altre fonti, costituite da capitoli di soggezione, deliberazioni consiliari, addizioni statutarie, approvazioni fiorentine, le quali tutte insieme concorrono a formare un sistema normativo dinamico che, partendo dal testo dello statuto, si dipanava e si evolveva nel tempo, adattandosi di volta in volta ai continui mutamenti sociali, politici ed economici che contrassegnavano il mondo comunale, e che le frequenti lacune documentarie che feriscono i depositi archivistici consentono solo in parte di ricostruire, ma più spesso di percepire, nascosto nelle pieghe delle fonti letterarie, politiche e giuridiche di quei secoli.